



Al Ministro dell'Interno

All'Ispettorato Generale di P.S.
Viminale

SEDE

OGGETTO: proposizione di querela in relazione al reato di cui all'art. 595 del C.P. (diffamazione a mezzo stampa). Post apparso su "Facebook" in data 12.06.2018.

Il sottoscritto Sen. Matteo Salvini, nella qualità di Ministro dell'Interno – nato il 9 marzo 1973 a Milano – domiciliato per la carica in Roma, presso l'Amministrazione – rappresenta quanto segue.

In data **12.06.2018** è stato pubblicato un post su "Facebook" a firma di Roberto Saviano che, prendendo le mosse dalla questione della gestione – da parte dell'Amministrazione dell'Interno – delle politiche migratorie e dei campi rom, contiene affermazioni che coinvolgono l'attività dell'Amministrazione e del Ministro assolutamente non rispondenti al vero (all. 1).

Il post adombra l'ipotesi che il Ministro ponga in essere la propria attività istituzionale al di fuori delle regole e degli schemi di buon andamento e di raggiungimento degli interessi cui l'Amministrazione dell'Interno stessa è deputata, piegandoli a fini meramente politico personali tant'è che viene espressa meraviglia, nella circostanza, che gli alleati di Governo non si dissocino da detta linea.

In questo contesto, viene adombrata l'ipotesi – da parte del Saviano – che gli venga tolta la scorta quale motivo di ritorsione politica e che ciò costituisca una minaccia da parte di chi viene definito ".....*Ministro della Malavita*...." che userebbe "....*parole da mafioso*....".

Il Saviano accosta la mia attività paragonandola a quella della mafia in quanto sottolinea che ".....*Le mafie minacciano. Salvini minaccia*....".



Al Ministro dell'Interno

L'attacco continua in quanto in data **22.06.2018**, alle ore 18.38, il Saviano ha pubblicato un altro post in cui continua a definirmi “...*Ministro della Malavita...*” (all. 2).

La questione ha avuto grande risonanza e immediata eco sugli organi di stampa nazionali ed internazionali, coinvolgendo appunto l'attività del Dicastero intero in quanto il concetto espresso dal Saviano viene ripreso nei suoi evidenti travisamenti e nelle sue palesi denigrazioni tant'è che egli adombra, in una intervista rilasciata uno “.....*scandaloso patto di non aggressione tra 'Ndrangheta e Ministero dell'Interno Italiano.....*” (all. 3, estratto dell'intervista al *Suddeutsche Zeitung* del **25.06.2018**).

Si genera così la convinzione che il Ministro dell'Interno, deputato a garantire la corretta convivenza civile nonché a salvaguardare le Istituzioni della Repubblica, anziché combattere la malavita organizzata, scenda a scellerati accordi con la criminalità organizzata stessa, calpestando così i propri compiti istituzionali e abdicando alla funzione tipica cui è deputata l'Amministrazione.

Non può in questo contesto invocarsi alcun legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica in quanto, pur tenuto conto dei principi base che attengono alla libertà di manifestazione del pensiero, è evidente che si è totalmente al di fuori della verità oggettiva dei fatti esposti, mancando qualsivoglia indice che denoti la sussistenza di patti tra Ministero dell'Interno e 'Ndrangheta.

Ancora, l'aggressione alla sfera personale appare gratuita e fortemente distruttiva dell'onore e della reputazione, essendo la mia figura apertamente denigrata nel momento in cui mi si accusa di comportamenti da “.....*bandito...*” e mi si accusa di accordi con la criminalità organizzata, tant'è vero che mi si definisce con l'espressione di “...*Ministro della Malavita...*”.

Si è al di fuori, come detto, di qualsivoglia esercizio lecito del diritto di critica – non potendosi certo parlare di diritto di cronaca – in quanto vi è una gratuita aggressione alla mia persona, infamante ed umiliante, travalicandosi palesemente il legittimo limite del dissenso sulle iniziative amministrative poste in essere dal Gabinetto cui appartengo.



Al Ministro dell'Interno

Definire mafioso il soggetto posto all'apice dell'Amministrazione che più di ogni altra ha il compito di combattere le organizzazioni criminali e affermare che detta Amministrazione (nella sua interezza) scende a patti con la criminalità organizzata, svilisce il ruolo e la funzione dell'Amministrazione medesima, mortificando l'azione quotidiana di tutti i suoi appartenenti, lesi e offesi dalle affermazioni inveritiere del Saviano.

Come è palese dal complessivo tenore degli interventi, traspare una evidente manifestazione del pensiero che, travalicando i limiti dalle ordinarie costruzioni critiche, arriva a formulare precise attività comportamentali anche omissive da parte dell'Amministrazione e del suo vertice.

In buona sostanza, si accusa il Ministero dell'Interno di attività e provvedimenti "partigiani" contigui con la criminalità organizzata.

La formulazione di detti post e dell'intervista mutano oggettivamente la verità storica e le circostanze di fatto e di diritto sottese alla vicenda ed ingenerano all'evidenza un grave nocumento, data la portata oggettivamente dannosa e calunniosa per l'attività dell'Amministrazione.

Infatti i concetti espressi dal Saviano attribuiscono all'apice (Ministro) ed a tutta l'Amministrazione stessa, comportamenti di contiguità e tutela delle organizzazioni criminali – anzi espressione proprio della malavita stessa – anziché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A questo proposito, se è vero che nel nostro sistema giuridico le espressioni, i giudizi, le opinioni e le valutazioni sulle attività di Governo hanno connotati chiaramente soggettivi e che i medesimi possono anche – in determinati limiti – essere disancorati da una verità oggettiva con l'uso di un linguaggio pungente ed essere strumentalmente collegati alla manifestazione di un dissenso e di una opinione difforme rispetto al comportamento preso di mira, in materie di indubbio interesse generale, è altrettanto vero che comunque ciò incontra il limite secondo cui essi non possono scadere in una aggressione gratuita ed in una distruzione dell'onore e della reputazione dell'Amministrazione e del soggetto posto al vertice della stessa. Limite sicuramente travalicato nel momento in cui appunto viene posto in rilievo che io sarei definibile "...*Ministro della Malavita...*" che anziché combattere le organizzazioni criminali mi assocerei alle



Al Ministro dell'Interno

stesse senza altresì che gli altri membri del Gabinetto abbiano alcunchè da ridire (per una ricostruzione puntuale in diritto, si richiama la decisione del 2.11.2017, n. 7859, depositata in data 19.02.2018, della V Sez. penale della Corte di Cassazione, all. 4).

Tanto si rappresenta per conto e nell'interesse mio e del Ministero dell'Interno per ogni iniziativa che sarà ritenuta opportuna da codesta Procura, restando a disposizione per qualsiasi chiarimento ed integrazione, valendo la presente quale comunicazione atta a far sì che l'Autorità Giudiziaria proceda altresì nei confronti dei responsabili delle affermazioni lesive dell'onore e della reputazione del sottoscritto e del Ministero dell'Interno stesso.

Si chiede altresì che in caso di richiesta di archiviazione sia avvisata – oltre che il sottoscritto – l'Amministrazione nonché l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge ne ha il Patrocinio.

Si allegano alla presente:

- 1) Post pubblicato su Facebook di Roberto Saviano il 12.06.2018.
- 2) Post pubblicato su Facebook di Roberto Saviano il 22.6.2018 alle ore 18,38.
- 3) Estratto dell'intervista al *Suddeutsche Zeitung* del 25.06.2018.
- 4) Corte di Cassazione, Sezione V penale, sentenza n. 7859 del 2.11.2017.

Matteo Salvini

Rapporto sulle dichiarazioni offensive da parte di Roberto Saviano al ministro dell'interno Matteo Salvini

Roma, 3 luglio 2018

Post del 12 giugno 2018

<https://www.facebook.com/RobertoSavianoFanpage/videos/10155657361761864/>

Il ministro Salvini e il ministro Toninelli si stanno comportando da banditi. In questo video su Fanpage.it racconto le balle del governo su Europa e migranti. #Aquarius



Roberto Saviano

12 giugno alle ore 00:03 · 🌐



Il ministro Salvini e il ministro Toninelli si stanno comportando da banditi. In questo video su Fanpage.it racconto le balle del governo su Europa e migranti. #Aquarius



Aggiornamenti: 1.6 min

Mi piace

Commenta

Condividi

25.961

Più pertinenti ▾

Condivisioni: 21.552

Post del 18 giugno 2018

<https://www.facebook.com/RobertoSavianoFanpage/videos/2353897317965262/>

Oggi qualcuno, con grandi responsabilità di governo, ha parlato senza mezzi termini di deportazione dei rom e nessuno dei suoi alleati ha ritenuto opportuno prendere le distanze da questo abominio.


La politica ha poche regole essenziali e una di queste è che se il tuo alleato di governo dice una cosa e tu non te ne dissoci, è quella la tua linea politica. E nessuno si azzardi a dire: "non è previsto dal contratto di governo", perché anche al ridicolo c'è un limite.

Come era evidente, l'incapacità e la vuota ambizione in politica possono condurre le nazioni al disastro, ed è quello che sta accadendo all'Italia.

E non creda di trovare, in queste parole, argomenti a sé favorevoli la classe dirigente del PD che, spostandosi a destra, ha creduto di poter arginare l'avvento delle destre. Tutt'altro: siete voi ad aver posto le fondamenta per quello che sta accadendo.

E a tutti quegli inutili "strateghi" che credevano che il M5S potesse fungere da argine all'orrore, dico questo: come al solito non avevate capito nulla, siete voi la causa primaria della scomparsa della sinistra in questo Paese dove, prendiamone atto, non esiste più un Ministero degli Interni, ma un nuovo dicastero: quello della Crudeltà.

Minuto 6:15: "Ma che un ministro usi questo strumento per attaccare chi lo critica è da criminali".



Post del 21 giugno 2018

<https://www.facebook.com/RobertoSavianoFanpage/videos/10155679630941864/>

Vivere sotto scorta è una tragedia e l'Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti e pericolose del mondo. Eppure, nonostante questo, invece di liberare dai rischi i giornalisti sotto protezione, Matteo Salvini, ministro degli Interni, li minaccia.

Le parole pesano, e le parole del Ministro della Malavita, eletto a Rosarno (in Calabria) con i voti di chi muore per 'ndrangheta, sono parole da mafioso.

Le mafie minacciano. Salvini minaccia.

Il 17 marzo, subito dopo le elezioni, Matteo Salvini ha tenuto un comizio a Rosarno. Seduti, tra le prime file, c'erano uomini della cosca Bellocco e persone imparentate con i Pesce. E Salvini cosa fa? Dice questo: "Per cosa è conosciuta Rosarno? Per la baraccopoli". Perché il problema di Rosarno è la baraccopoli e non la 'ndrangheta.


Matteo Salvini è alla costante ricerca di un diversivo e attacca i migranti, i Rom e poi me perché è a capo di un partito di ladri: quasi 50 milioni di euro di rimborsi elettorali rubati. Parla di tutto e se la prende con gli ultimi perché le persone non devono sapere che il suo partito ha rubato allo Stato milioni e milioni di euro. Parla alla rabbia di persone ignare che non sanno che i primi obiettivi di quegli imbrogli sono loro. Eppure, il Ministro della Malavita, prendendomi come suo bersaglio, mi restituisce alla parte cui appartengo. Salvini ha scelto i suoi nemici: gli italiani del Sud, italiani di cui non si occupa e di cui non si occuperà mai, gli stranieri che vivono e lavorano in Italia, le ragazze e ragazzi nati in Italia da genitori stranieri, ragazzi che parlano italiano, "che amano italiano". I suoi nemici sono i Rom.

E tra gli italiani dimenticati dalla politica e dalle istituzioni, tra gli stranieri indicati come bersagli da colpire, ci sono io.


Salvini con le sue minacce mi ha restituito alla parte cui appartengo, mi ha restituito agli ultimi. Sono uno di loro, ed esserlo mi rende fiero.

#SalviniAmicoDellaNdrangheta #MinistrodellaMalavita

Minuto 0:51: "Salvini oggi è definibile "ministro della malavita".



Minuto 1:10: "Non ha detto niente, da codardo non ha detto niente contro la 'Ndrangheta".



Non ha detto niente, da cordardo non ha detto niente
contro la 'Ndrangheta


Minuto 1:20: "Questo è Matteo Salvini, che non si ricorda dei legami tra Lega Nord e 'Ndrangheta. Del riciclaggio dei soldi tramite la mediazione di 'Ndrangheta della Lega Nord".



Questo è Matteo Salvini, che non si ricorda dei legami
tra Lega Nord e 'Ndrangheta



Minuto 2:44: "Togliamo a Matteo Salvini, togliamo al ministro della malavita la possibilità di continuare ad armare odio, disprezzo, continuare a dire bugie perennemente".



Post del 22 giugno 2018

<https://www.facebook.com/RobertoSavianoFanpage/photos/a.10151904879536864.1073741829.17858286863/10155682222161864/>

Il Ministro della Malavita mi invita all'inaugurazione di un bene confiscato; a me le passerelle non sono mai piaciute, sono cose da politici piccoli piccoli. Invece parteciperò volentieri alla cerimonia per la restituzione allo Stato dei 50 milioni di euro di rimborsi elettorali rubati dalla Lega. Quando la facciamo? #RestitutionDay



Roberto Saviano


22 giugno alle ore 18:38 · 🌐

Il Ministro della Malavita mi invita all'inaugurazione di un bene confiscato; a me le passerelle non sono mai piaciute, sono cose da politici piccoli piccoli. Invece parteciperò volentieri alla cerimonia per la restituzione allo Stato dei 50 milioni di euro di rimborsi elettorali rubati dalla Lega. Quando la facciamo? #RestitutionDay



Matteo Salvini

5 ore · 🌐



Saviano come Falcone e Borsellino???

Ma per favore..... 🙄

Comunque lo inviterò presto (nonostante i suoi insulti) alla consegna ai cittadini di un palazzo sequestrato ai mafiosi: la mafia si combatte con i fatti, non con le parole.



ESPRESSO.REPUBBLICA.IT

Le mafie non dimenticano mai i loro nemici: non lasciamo solo chi le combatte

intervista al *Süddeutsche Zeitung* del 25 giugno 2018

<http://www.sueddeutsche.de/kultur/roberto-saviano-wie-salvini-das-spiel-der-mafia-mitspielt-1.4028633>

Archiviato: <http://web.archive.org/web/20180704090805/http://www.sueddeutsche.de/kultur/roberto-saviano-wie-salvini-das-spiel-der-mafia-mitspielt-1.4028633>

Titolo: "Wie Salvini das Spiel der Mafia mitspielt" / "Come Salvini interpreta il gioco della mafia"

Auffällig ist beispielsweise, dass der Kampf gegen das organisierte Verbrechen im neuen Regierungsvertrag quasi gar nicht vorkommt. Und was er von Salvinis Auftritt kurz nach der Wahl erzählt, klingt nach empörendem Nichtangriffspakt zwischen 'Ndrangheta und dem italienischen Innenminister: "In den ersten Reihen saßen Männer aus dem Clan der Bellocos und Leute, die verwandt sind mit den Pesces, einer anderen 'Ndrangheta-Familie. Und was macht Salvini? Er sagt: "Wofür ist Rosarno bekannt? Für seine Elendsviertel. "Das Problem für den italienischen Innenminister ist ein migrantisches Armenviertel und nicht die 'Ndrangheta." Bleibt die Frage, warum Saviano nicht das Land verlässt.

Traduzione di Google Translate:

È sorprendente, ad esempio, che la lotta contro il crimine organizzato non si verifichi praticamente nel nuovo contratto governativo. E quello che dice di **Salvini poco dopo l'elezione sembra un scandaloso patto di non aggressione tra 'Ndrangheta e il ministro dell'Interno italiano:** 'Nelle prime file c'erano uomini del clan Bellocco e persone legate ai Pesce, un'altra famiglia di 'Ndrangheta. E cosa fa Salvini? Dice "Per che cosa è famosa Rosarno? Per la sua baraccopoli. "Il problema per il Ministero dell'Interno italiano sono le baracche dei migranti e non la 'ndrangheta". Rimane la domanda sul perché Saviano non lasci il paese.

Corte di cassazione
Sezione V penale
Sentenza 2 novembre 2017, n. 7859

PRESIDENTE: FUMO - ESTENSORE: GUARDIANO
RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trento confermava la sentenza con cui il tribunale di Trento, in data 15 maggio 2014, aveva condannato S. Paolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato, in favore delle parti civili costituite, in relazione al delitto di diffamazione aggravata da finalità di discriminazione razziale, di cui agli artt. 595, commi 1 e 3, c.p., 3, d.l. n. 122 del 1993, commesso in danno di Kyenge Cécile, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l'ammissione della costituzione delle parti civili è stata disposta dal giudice di primo grado, con ordinanza resa, all'udienza del 27 marzo 2014, senza dare la parola ad alcuna delle parti processuali presenti, a scioglimento di una pregressa riserva, che, in realtà, non era mai stata assunta, posto che le udienze precedenti erano state udienze di mero rinvio, in cui non era stata trattata la questione della ammissione o dell'esclusione delle parti civili, con conseguente violazione del diritto di difesa, sanzionabile, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p.

Rileva, al riguardo, il ricorrente che la motivazione sul punto della corte territoriale, secondo cui all'inizio della celebrazione della prima udienza del 25 luglio 2013 dinnanzi al tribunale di Trento si costituirono parti civili tutte le associazioni poi risultate ammesse e che, in quell'occasione, non fu formulata alcuna opposizione, né richiesta di esclusione da parte dell'imputato presente o dei suoi difensori e che l'udienza venne poi rinviata senza rinnovazione degli avvisi proprio perché la regolare costituzione delle parti era già stata riscontrata, appare erronea, manifestamente illogica e contraddittoria, non considerando, il giudice di secondo grado, che, come si evince dalla lettura del relativo verbale, il tribunale, nel rinviare la prima udienza, ha esplicitamente "fatti salvi tutti i diritti" e che, in ordine alle parti civili, ha dato solo atto della loro presenza (motivo per cui non si fece luogo alla rinnovazione degli avvisi), con la conseguenza che, non essendo stata trattata alcuna questione preliminare, contrariamente a quanto scritto nell'ordinanza, la difesa del ricorrente non è stata sentita e non ha potuto presentare alcuna istanza di esclusione delle parti civili, né, per la stessa ragione, può ritenersi maturata alcuna decadenza da tale potere; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di diffamazione aggravata, di cui si discute.

Il giudice di appello, rileva il ricorrente, nell'affermare che le espressioni utilizzate dall'imputato sono altamente lesive dell'onore e del prestigio dell'allora ministra dell'integrazione Cecile Kjenge, ha, infondatamente, dapprima inserito la condotta dell'imputato "nel quadro di un condiviso dilleggio", quando invece non sussiste alcun elemento che colleghi la condotta del S. a quella del senatore Roberto Calderoli, che ebbe a paragonare la persona offesa ad un "orango", per poi affermare che rimarrebbe "in linea con la richiamata oggettivazione animalesca", laddove quanto espresso dall'imputato va valutato a prescindere dal comportamento e dalle opinioni espresse dal senatore Calderoli, senza tacere che, in un generale contesto nazionale, contraddistinto da malumori e malcontento, il S. ha semplicemente pubblicato un commento sul suo profilo personale "Facebook", con cui ha inteso criticare l'intervento della ministra, sostenendo che le proposte da quest'ultima avanzate (garantire alla popolazione zingara la possibilità di ottenere una casa del patrimonio immobiliare pubblico, la cittadinanza ed un lavoro) non siano per nulla condivise dalla maggioranza degli italiani, concludendo con la frase "Rassegni le dimissioni e se ne torni nella giungla dalla quale è uscita", la cui valenza idiomatica è equiparabile ad altri modi di dire di uso corrente ed utilizzati nel linguaggio comune (come, ad esempio, "torna tra i monti!"), da tutti compresi nel loro significato traslato o figurato ed utilizzati, con tono sarcastico, nei confronti di persone di cui si ritiene, a torto o a ragione, che dovrebbero occuparsi di altro, a prescindere dal colore della loro pelle.

La corte territoriale ha, dunque, frainteso il significato della frase innanzi indicata, applicando erroneamente la norma penale di riferimento che, in tale prospettiva, finisce con l'abbracciare le intenzioni più intime e mai espresse dell'imputato (la volontà di suggerire l'idea della inferiorità originaria della persona offesa), presentandolo, contrariamente al vero, come un sostenitore di ideologie razziste, laddove, quando la critica verte sui comportamenti dei soggetti, come nel caso di specie in cui la frase contestata all'imputato stigmatizzava non l'esclusione o la distinzione per una diversa appartenenza razziale ed etnica, ma, piuttosto, l'incapacità e l'incompetenza del "Ministro dell'Integrazione", tanto da invitarla a rassegnare le dimissioni, non si possono configurare condotte penalmente rilevanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi infondati.
2. Con particolare riferimento alla prima censura, premesso che, in definitiva, il ricorrente lamenta una compressione del diritto di difesa, sul presupposto che l'ordinanza di ammissione della costituzione delle parti civili sia stata adottata dal tribunale, in violazione di quanto previsto dall'art. 491, comma 3, c.p.p., senza consentire alla difesa dell'imputato di interloquire al riguardo, si osserva che tale assunto risulta smentito dal contenuto del verbale relativo all'udienza del 27 marzo 2014, in cui viene dato atto, come rileva la corte territoriale e come riconosciuto dallo stesso ricorrente, che il tribunale adottò la suddetta ordinanza

(con cui, giova ricordarlo, vennero estromessi cinque enti esponenziali di interessi diffusi e di altri venne ammessa la costituzione in giudizio), "sentite le parti".

Orbene tale affermazione, dotata di particolare efficacia probatoria, essendo contenuta in un atto, che fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto in esso attestato (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. III, 27 gennaio 2011, n. 13117, rv. 249918), non risulta smentita dalle argomentazioni difensive, che, a ben vedere, si pongono ai confini dell'inammissibilità, in quanto con esse si propone una diversa interpretazione di alcune frasi riportate nei verbali delle udienze dibattimentali svoltesi innanzi al giudice di primo grado, senza mettere in discussione la fondatezza di quanto riportato nel verbale del 27 marzo 2014, attraverso l'unico strumento all'uopo azionabile: la querela di falso.

3. Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso.

Nessun dubbio sussiste in ordine alla natura diffamatoria dell'espressione utilizzata nei confronti della persona offesa, dall'imputato, la cui condotta non può essere scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica, come pretenderebbe il ricorrente.

Come affermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, infatti, il legittimo esercizio del diritto di critica, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone sempre il rispetto del limite della contenenza delle espressioni utilizzate, da ritenersi superato nel momento in cui le stesse, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, la cui persona ne risulti denigrata in quanto tale (cfr. Cass., sez. V, 11 gennaio 2013, n. 9862; Cass., sez. V, 5 luglio 2012, n. 38437; Cass., sez. V, 17 maggio 2012, n. 30329).

Può, dunque, affermarsi che sussiste il delitto di diffamazione quando tale limite sia oltrepassato, trasformando il legittimo dissenso contro le iniziative e le idee politiche altrui, in una mera occasione per aggredirne la reputazione, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia (cfr. Cass., sez. V, 5 luglio 1974, n. 8225, rv. 128431; Cass., sez. V, 5 novembre 1997, n. 11905, rv. 209647; Cass., sez. V, 19 dicembre 2006, n. 4991, rv. 236321; Cass., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7419, rv. 246096).

Orbene non appare revocabile in dubbio che l'espressione di cui si discute, lungi dal rappresentare una radicale critica all'azione politica della Kyenge, è trasmodata in un vero e proprio attacco inutilmente umiliante nei confronti di quest'ultima ed inutilmente denigratorio della sua dignità, intesa come percezione, innanzitutto, della propria dimensione umana, e della sua reputazione.

Non di una censura sugli obiettivi politico-amministrativi perseguiti dalla persona offesa si è trattato, dunque, ma di un attacco personale, che, facendo leva sulle origini africane della Kyenge, le ha attribuito caratteri propri degli esseri che vivono nella giungla (dove il S. la invitava a fare ritorno).

La corte di merito, poi, ha - non illogicamente - inquadrato il *dictum* dell'imputato nell'ambito della sguaiata polemica politica, che ha visto quale vittima proprio la Kyenge, da altri assimilata ad una scimmia antropomorfa e, in continuità con tale contesto, ha valutato le esternazioni del S.

Affermazioni, pertanto, che, lette nel loro contesto, descrivono la persona offesa come incompatibile con il ruolo che è stata chiamata a svolgere nella nostra società.

Dunque evidente è la concezione sottesa allo sprezzante "invito", teso ad allontanare la persona offesa dal contesto degli uomini civilizzati.

Appare, pertanto, del tutto superfluo stabilire se l'imputato avesse voluto assimilare o meno la Kyenge ad una scimmia, come ritenuto dalla corte territoriale, peraltro con logico argomentare, posto che l'affermazione del S. va collocata nel contesto mediatico, sorto intorno alle dichiarazioni del senatore Calderoli sulla somiglianza della Ministra ad un "orango", non a caso riportate dal S. nel testo inserito nel suo profilo "Facebook".

Quel che rileva, infatti, è l'evidente e gratuito giudizio di disvalore espresso dal S., fondato sull'appartenenza della Kyenge alla razza degli africani di pelle nera, che, secondo l'imputato, ha nella giungla e non nella società civilizzata, il suo *habitat* naturale, per ragioni storiche ovvero perché assimilabile agli animali, come le scimmie, che vi vivono.

Va, pertanto, condivisa la decisione della corte territoriale anche sulla sussistenza della circostanza aggravante, in premessa indicata, che risulta assolutamente conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente, come nel caso in cui nelle espressioni denigratorie sia contenuta la parola "negro" (cfr. Cass., sez. V, 8 febbraio 2017, n. 13530, rv. 269712; Cass., sez. V, 28 gennaio 2001, n. 22570, rv. 247495; Cass., sez. V, 23 settembre 2008, n. 38591, rv. 242219).

Tale circostanza, in altri termini, è configurabile per il solo fatto dell'impiego, come nel caso in esame, di modalità di commissione del reato consapevolmente fondate sul disprezzo razziale, vale a dire quando la condotta posta in essere si manifesta come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, di un sentimento connotato dalla volontà di escludere condizioni di parità per ragioni

fondate sulla appartenenza della vittima ad una etnia, razza, nazionalità o religione (cfr. Cass., sez. V, 2 aprile 2013, n. 30525, rv. 255558; Cass., sez. fer., 20 agosto 2015, n. 38877, rv. 264786):

4. Sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso di cui in premessa va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata il 19 febbraio 2018.